

La tutela dei dati personali nell'ordinamento canonico: interessi istituzionali e diritti individuali a confronto.

Daniela Milani

SOMMARIO: **1.** *Gli archivi ecclesiastici tra dimensione giuridica e finalità pastorali.* **2.** *La disciplina degli archivi vescovili e parrocchiali nel Codice di diritto canonico del 1983.* **3.** *La protezione delle informazioni conservate negli archivi: la disciplina dell'accesso.* **4.** (segue): *la tutela della riservatezza nelle certificazioni.* **5.** *Le disposizioni a tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza introdotte dal decreto della Conferenza episcopale italiana del 1999.* **6.** *Gli sforzi di mediazione tra interessi istituzionali della Chiesa cattolica e diritti dell'individuo.*

1. *Gli archivi ecclesiastici tra dimensione giuridica e finalità pastorali*

Tutti i principali organismi in cui si articola la struttura della Chiesa cattolica possiedono un archivio particolare nel quale sono riuniti i documenti relativi agli affari temporali e spirituali che li riguardano¹. Conservando le fonti dello sviluppo storico della comunità ecclesiale, quelle relative all'attività liturgica, sacramentale, educativa ed assistenziale, nonché i documenti sull'istituzione di opere e sui rapporti giuridici tra le diverse comunità, gli istituti e le persone, gli archivi ecclesiastici sono i testimoni privilegiati dell'operato della Chiesa².

Nello svolgimento di tale funzione perseguono un fine di natura strettamente giuridico-amministrativa, che acquista rilievo storico ogni qual volta la conservazione delle carte si protrae oltre il termine di utilizzazione delle stesse, termine connesso con i motivi pratici, giuridici ed amministrativi che sono alla base della produzione dei singoli documenti³.

Al fine storico e giuridico-amministrativo – che gli archivi ecclesiastici condividono con

¹ P.A.D'AVACK, voce *Archivi ecclesiastici*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano, p. 1019; ID., voce *Biblioteche e archivi ecclesiastici*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, V, Roma, p. 1.

² Per un'ampia ricostruzione del ruolo svolto dagli archivi come memoria ecclesiale si rinvia a S. PALESE, *Negli archivi la memoria delle istituzioni ecclesiastiche*, in E. BOAGA, S. PALESE, G. ZITO (a cura di), *Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica*, Prato, 2003, pp. 13-51; ID., *Archivi ecclesiastici e archivistica*, ivi, p. 53-66; nonché C. CHENIS, *Gli archivi ecclesiastici tra comunità cristiana e territorio*, ivi, pp. 67-83.

³ Secondo E. LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, 1986, 3a Ed., pp. 125-126 nel passaggio dalla dimensione amministrativa a quella storica dell'archivio il materiale documentario non modifica la sua natura iniziale, esso mantiene anche dopo aver acquisito il valore di bene culturale l'originario carattere di autenticità e di produttività di effetti giuridici. Il fine giuridico-amministrativo che presiede alla nascita dei documenti costituisce, infatti, un'impronta permanente ed essenziale anche nella loro vita di beni culturali.

quelli di ogni altra comunità organizzata⁴ – si aggiunge poi una finalità di natura strettamente religiosa che, tenendo conto della dimensione spirituale dell’operato della Chiesa, riconosce agli archivi ecclesiastici un ruolo attivo nel cammino di santificazione della Chiesa stessa. Tale finalità finisce col conferire agli archivi un’indole assolutamente peculiare che governa e condiziona lo studio della materia quale che sia l’interesse di volta in volta perseguito. Tant’è che nel 1997 la Pontificia commissione per i beni culturali⁵ ha dedicato alla funzione pastorale degli archivi un’apposita lettera circolare⁶ che, indirizzata ai vescovi, quali responsabili del patrimonio documentario, antepone all’indicazione di linee operative, volte all’elaborazione di un progetto coerente di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, una serie di considerazioni sul valore ecclesiale di quest’ultimo. “Luoghi della memoria delle comunità cristiane” gli archivi ecclesiastici sono, secondo la lettera circolare, beni di primaria importanza cui spetta il compito di registrare il percorso compiuto dalla Chiesa nei secoli nelle singole realtà che la compongono. In tale prospettiva lo studio documentato e non pregiudiziale del passato offre alla Chiesa stessa i presupposti per riflettere sul suo operato e prospettare un futuro fondato sui contributi della tradizione. Gli archivi mutano così la loro consueta fisionomia, trasformandosi da semplici “luoghi della memoria” in “fattori di cultura per la nuova evangelizzazione”, dove la memoria si lega alla

⁴ Per una trattazione generale sugli archivi si vedano I. SOFFIETTI, voce *Archivi di Stato*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, I, Torino, p. 374 ss.; L. SANDRI, voce *Archivi di Stato*, in *Enciclopedia del diritto*, II, Milano, p. 1001 ss.; G. PASINI, voce *Archivi di Stato*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, II, Roma, p. 1 ss.; E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, 1928, 2a Ed.; A. CICERI, S. BORZILLO, *Archivi e archivistica*, Bresso (Mi), 1980; E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, Bologna, 1985, 3a Ed.; Id., *Archivistica*, cit. In questo volume si trova anche un’utile ricostruzione del processo che ha portato alla definizione del moderno concetto di archivio. L’Autore ricorda che nel suo significato più antico il termine fu semplicemente utilizzato per indicare il luogo di conservazione delle carte. Dal concetto di “luogo” si faceva, inoltre, dipendere la pubblica fede dei documenti. Durante il Medioevo furono considerati archivi solamente quelli costituiti in un luogo determinato da un’autorità munita di *jus archivi* o *jus archivale* (pp. 49, 105). Questa concezione rimase sostanzialmente immutata anche durante l’età moderna (p. 106). Le chiese, i monasteri e i conventi, essendo sprovvisti di *jus archivi*, potevano tenere solo *privata scrinia* (p. 108), mentre erano pubblici gli archivi vescovili. Negli archivi del mondo antico, medievale e moderno manca in generale l’idea del complesso, dell’insieme di documenti; le carte vengono considerate singolarmente e ciascuna per la rilevanza giuridica che gli è propria (p. 111). È tra la seconda metà del XVIII ed il XIX secolo che il concetto di archivio prende a trasformarsi da luogo di conservazione delle scritture in complesso organico di documenti. Nei primi decenni del XX secolo Casanova, definendo l’archivio come “la raccolta ordinata degli atti di un ente o individuo costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quell’ente o individuo”, indicò nell’unità dell’organismo produttore il fattore di connessione tra le carte (p. 118). Depurato dalle finalità politiche, giuridiche e culturali questo tipo di “vincolo archivistico” divenne oggetto anche della definizione formulata nel 1958 da Leopoldo Sandri, secondo la quale è archivio “il complesso delle scritture per cui mezzo si è esplicata la attività pratica di un istituto o di una persona, reciprocamente legate da un vincolo determinato dalla natura e competenza dell’ente o persona cui quelle scritture si riferiscono” (p. 121).

⁵ Già al punto 1 delle *Istruzioni sull’amministrazione degli archivi*, (in AAS, LII, 1960, p. 1032 ss.) elaborate dalla Pontificia commissione per gli archivi ecclesiastici d’Italia ed approvate il 5 dicembre del 1960 da Giovanni XXIII in occasione dell’udienza concessa al suo Presidente, si affermava che gli archivi sono strumento utilissimo per l’azione pastorale della Chiesa.

⁶ PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, Lettera circolare, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, 2 febbraio 1997, in *Il Regno-documenti*, 15, 1997, pp. 501-506 e in http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1285.

profezia ed il futuro alla tradizione⁷.

L'attenzione e la premura che le comunità cristiane dedicano ai loro archivi acquistano, in questo senso una valenza tutta teologica, in forza della quale la mera cronologia dei fatti si trasforma in lettura spirituale degli accadimenti alla luce dell'*eventum salutis* e i fatti stessi vengono interpretati *ut unum sint*. Nell'intreccio tra dimensione storica e spirituale degli archivi si pongono, dunque, le basi per comprendere correttamente la storia dell'azione pastorale di vescovi, parroci, missionari e religiosi. Non sorprende, pertanto, che i registri parrocchiali e i fascicoli curiali siano secondo la Pontificia commissione per i beni culturali destinati a tracciare attraverso la registrazione dei sacramenti celebrati, dei defunti e delle ordinazioni sacre i profili della storia di santificazione del popolo cristiano nelle sue dinamiche istituzionali e sociali⁸.

Con l'entrata in vigore nell'ordinamento giuridico italiano della legge n. 675 del 1996 – legge preposta alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – il sistema degli archivi ecclesiastici s'è dovuto confrontare con un'ulteriore prospettiva di studio della materia. All'interesse per la dimensione amministrativa, storica e segreta degli archivi ecclesiastici si è aggiunto quello per la tutela dei dati personali in essi contenuti. Interesse, che è poi sfociato nell'introduzione di un apposito sistema di garanzie. Il 20 ottobre 1999, ottenuta la necessaria *recognitio* da parte della *Congregatio pro Episcopis*⁹, la Conferenza episcopale italiana ha, infatti, promulgato¹⁰ un decreto generale intitolato *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*¹¹, che se da un lato ha consentito alla Chiesa cattolica di sottrarsi alla disciplina prescritta dall'originaria formulazione dell'articolo 22 della legge n. 675 del 1996 (secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 135 del 1999), dall'altro si è prefissato la costruzione di un più organico sistema di protezione della riservatezza dei dati dei propri aderenti.

Tale decreto che, tenuto conto della normativa civile intende dare una regolamentazione più articolata al diritto dei fedeli alla buona fama e alla riservatezza sancito dal canone 220 del Codice di diritto canonico del 1983, si innesta, tuttavia, su un sistema di disposizioni delle quali non intacca, per espressa disposizione delle premesse, la vigenza. Appare, dunque, opportuno far precedere all'analisi del decreto stesso una ricostruzione della disciplina canonica degli archivi, avendo cura di sviluppare con particolare attenzione il tema della tutela dei dati in essi conservati.

⁷ Ivi, p. 501.

⁸ Ivi, p. 502.

⁹ Con decreto del 4 ottobre 1999, prot. n. 960/83.

¹⁰ Con decreto n. 1285/99 del Card. Camillo Ruini, Presidente della Conferenza episcopale italiana.

¹¹ In *Notiziario CEI*, 10/1999, pp. 376-97 e in http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=285.

2. La disciplina degli archivi vescovili e parrocchiali nel Codice di diritto canonico del 1983

Il nucleo centrale delle prescrizioni canoniche sugli archivi¹² si trova all'interno del secondo libro del codice: i canoni dal 482 al 491 disciplinano gli archivi vescovili, il 535 l'archivio parrocchiale, il § 1 del 491 quelli delle singole chiese. Accanto a questo nucleo centrale di prescrizioni operano sparsi all'interno del codice altri canoni che impongono alle persone giuridiche la tenuta di determinati tipi di archivi senza, peraltro, fornirne la disciplina (cann. 173 § 4, 1283 § 3, 1284 § 9, 1306 § 2)¹³. Completano, infine, il sistema alcune disposizioni che non riguardano direttamente gli archivi, bensì la trascrizione, l'annotazione ed il deposito dei documenti (cann. 895, 1053 § 1, 1082, 1121 § 3, 1133, 1208, 1339 § 3, 1719), tutti atti legati in un certo qual modo alla tenuta degli archivi¹⁴.

¹² Per un'approfondita disamina delle disposizioni dettate dal codice del 1983 a proposito degli archivi si vedano A. RIESCO TERRERO, *Legislación archivística del nuevo Código de Derecho Canónico*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 67, 1986, pp. 337-359, C. MOLETTE, *Archives, archivistes e Nouveau Code*, in *L'Année canonique*, 28, 1984, pp. 101-115, A. LAURO, *Gli archivi ecclesiastici nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Archiva Ecclesiae*, 28-29, 1985-1986, pp. 23-35, P. SIMEONE DELLA SACRA FAMIGLIA O.C.D., *Brevi appunti di archivistica generale ed ecclesiastica*, Roma, 1986, 3a Ed, pp. 146-160, O. PASQUINELLI, *Lineamenti della disciplina canonica sugli archivi ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1994, pp. 367-379, M. MORGANTE, *Gli archivi della curia diocesana*, in *L'Amico del clero*, 69, 1987, pp. 455-460, M. CALVI, *Quali libri nell'archivio parrocchiale?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 3, 1989, pp. 403-410, A. LONGHITANO, *Archivi di diocesi e parrocchie riunite ad altre: concentrazione, rimanenza in loco, altre soluzioni*, in *Archiva Ecclesiae*, 30-31, 1987-1988, pp. 55-78, Id, *Gli archivi ecclesiastici*, in *Ius Ecclesiae*, IV, 2, 1992, pp. 649-667, A. CELEGHIN, *L'archivio diocesano nel c.i.c.*, in *L'Amico del Clero*, 72, 1990, pp. 276-283 e 314-331; A. FOGLIA, *Curia diocesana e archivio*, in *Archiva Ecclesiae*, 38-39, 1995-1996, pp. 87-99. Più recentemente, G. FELICIANI, *Legislazione canonica*, in E. BOAGA, S. PALESE, G. ZITO (A CURA DI), *Consegnare la memoria*, cit., pp. 85-92, con una particolare attenzione anche per le disposizioni relative alla Chiesa italiana.

¹³ A. LONGHITANO, *Archivi di diocesi e parrocchie riunite ad altre*, cit., pp. 58, 63. L'autore sostiene che l'obbligo di tenere archivi dove conservare gli statuti, i registri con i nomi dei membri, i documenti relativi ai diritti e ai privilegi di cui questi godono, nonché gli atti concernenti l'attività svolta, dovrebbe valere implicitamente anche per le associazioni sprovviste di personalità giuridica. Esclude, però, che gli archivi di queste possano essere qualificati come ecclesiastici. Sarebbero tali solamente gli archivi degli enti cui la competente autorità ecclesiastica abbia conferito la personalità giuridica. Essi si distinguerebbero poi in pubblici, retti prevalentemente dal diritto e privati, retti prevalentemente dagli statuti, a seconda che l'ente di appartenenza sia una persona giuridica pubblica o privata.

¹⁴ Il raffronto tra le prescrizioni sugli archivi dettate dal codice del 1917 e quelle del 1983 permette ad E. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico*, in F. CAVAZZANA ROMANELLI - I. RUOL (a cura di), *Atti del Corso di archivistica ecclesiastica, Venezia, dicembre 1989 - marzo 1990*, Venezia, 1993, pp. 60-61 di constatare la quasi identità e conformità di contenuti. Rappresenterebbe una novità sostanziale solo la previsione di istituire in ogni diocesi l'archivio storico. Problemi, invece, genera secondo A. LONGHITANO, *Archivi di diocesi e parrocchie*, cit., pp. 60-62, la modifica del § 1 del canone 383 che assegnava al vescovo diocesano il compito di vigilare sugli archivi di tutti gli enti soggetti alla sua giurisdizione (*"curent episcopi ut archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium necnon confraternitatum et piorum locorum inventaria seu catalogi conficiantur"*). La lettera dell'attuale § 1 del canone 491 (*"curet Episcopus Dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium diligenter serventur"*), affermando che il vescovo diocesano è responsabile solo degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese presenti nel suo territorio, non tiene conto del fatto che non tutte le chiese esistenti nella diocesi sono soggette all'autorità del vescovo e che non tutti gli enti ecclesiastici hanno una chiesa. Dal canto loro anche C. MOLETTE, *Archives*, cit., p. 110 e A. RIESCO TERRERO, *Legislación archivística*, cit., pp. 342-343, mettono in evidenza come il legislatore canonico non abbia tenuto conto di molte realtà istituzionali. In particolare nulla sarebbe disposto circa gli archivi personali dei vescovi, quelli di confraternite, gruppi ed associazioni pie, di Conferenze e

L'archivio diocesano è preposto, a norma del § 2 del canone 486, a custodire tutti i documenti che riguardano le questioni temporali e spirituali della diocesi.

Nell'archivio storico diocesano confluiscono, invece, secondo le prescrizioni del § 2 del canone 491 i documenti che, perduto l'originario valore giuridico-amministrativo, abbiano acquisito *valorem historicum*¹⁵. Le modalità che presiedono al trasferimento dall'uno all'altro, non previste nel codice del 1983, sono enunciate per la Chiesa italiana dallo *Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani* approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 27-30 marzo 1995¹⁶ e offerto ai vescovi diocesani affinché provvedano a promulgarlo debitamente adattato alle rispettive realtà locali. Si tratta di prescrizioni che, seppure rivolte soltanto agli archivi pubblici dipendenti dall'autorità del vescovo, si propongono di costituire un riferimento anche per gli archivi di tutti gli altri enti pubblici o privati, formalmente eretti o che di fatto vivono ed operano all'interno della Chiesa (art. 4). Stanti tali premesse, lo schema-tipo di regolamento scandisce la vita degli atti nelle fasi dell'archivio corrente, di deposito temporaneo, di deposito definitivo o storico (art. 5)¹⁷ e dispone, *ex* articolo 8, che in linea di principio gli atti entrano a far parte dell'archivio storico quando hanno esaurito la loro funzione specifica e “hanno superato il limite convenzionale alla consultabilità (70 anni)”¹⁸.

Nella sua estensione la nozione di archivio storico consente, tra l'altro, di determinare con maggiore precisione anche il contenuto di quello diocesano, che gli archivisti riconducono alla tipologia dell'archivio corrente. In via residuale quest'ultimo sarebbe, dunque, preposto a raccogliere tutti i documenti relativi agli affari in corso di svolgimento, nonché le pratiche

commissioni episcopali, università, seminari, collegi, centri di formazione religiosa, luoghi pii e ancora circa gli archivi monastici e conventuali, di istituti e case di vita apostolica.

¹⁵ L'“interesse storico” degli archivi costituisce, tra l'altro, il presupposto secondo G. FELICIANI, *Legislazione canonica*, cit., p. 94 per l'applicabilità delle disposizioni previste dall'intesa del 18 aprile 2000 tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche. Per un commento alla stessa G. FELICIANI, *L'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche*, in *L'amico del clero*, 12, 2000, pp. 793-806, ID., *I capisaldi dell'intesa*, in A.G. CHIZZONITI (a cura di), *Le carte della chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, Bologna, 2003, pp. 111-139; nonché, da ultimo G. BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticistici*, Torino, 2005, pp. 83 ss.

¹⁶ Pubblicato in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 5 novembre 1997, n. 8, p. 227-237 e in http://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=77.

¹⁷ Allo stesso tipo di ripartizione fa riferimento anche la dottrina. Vedi in proposito G. BADINI, *Archivi e chiesa*, Bologna, 1989, p. 18.

¹⁸ Va, peraltro, osservato che nella versione dello *Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani* rivisto da “un gruppo di lavoro misto, comprendente rappresentanti dell'Amministrazione archivistica, dell'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana e dell'Associazione degli archivisti ecclesiastici” e pubblicato da G. BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica*, cit., pp. 210 ss. scompare ogni riferimento al superamento del limite convenzionale alla consultabilità, rimanendo solamente il requisito dell'esaurimento della funzione specifica.

concernenti negozi provvisoriamente conclusi, ma ancora suscettibili di sviluppo. La dottrina¹⁹ è solita riportarvi tutti i documenti che riguardano la diocesi e le parrocchie (can. 486, § 1); la copia dell'inventario degli atti e dei documenti custoditi negli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali o di altre chiese presenti nella diocesi (can. 491, § 1); l'esemplare dell'atto costitutivo di pie fondazioni (can. 1306, § 2). E ancora l'inventario dei beni immobili, mobili e preziosi, compresi i beni culturali predisposto e sottoscritto dal nuovo amministratore di una persona giuridica prima di iniziare il suo incarico (can. 1283, nn. 2 e 3); i documenti autentici e gli strumenti su cui si fondano i diritti della chiesa o degli istituti circa i beni oggetto di amministrazione (can. 1284, § 2, n. 9); la copia del registro parrocchiale dei cresimati (can. 895); nonché, il registro delle sacre ordinazioni con i relativi documenti (can. 1053, § 1).

Nell'archivio di curia confluiscono, invece, a norma del § 1 del canone 482, gli atti della curia stessa. La distinzione tra archivio diocesano e di curia pare strettamente connessa alla lettera della disposizione che, assegnando al cancelliere il compito di conservare gli *acta curiae in curiae archivo*, non sembra collimare con i documenti *quae ad negotia diocesana spectant* cui fa riferimento il § 2 del canone 486 a proposito dell'archivio diocesano²⁰. Il diverso tenore letterale delle disposizioni da ultimo citate è, però, nei fatti generalmente ignorato; il che porta a considerare sostanzialmente fungibili le dizioni di archivio diocesano e di curia. Percorre viceversa una terza via l'interpretazione di chi ritiene che l'archivio di curia esista sotto forma di sezione di quello diocesano nella sua duplice funzione storica ed amministrativa²¹.

I documenti che per loro natura o per disposizione di legge devono rimanere riservati vanno custoditi con estrema cautela nell'archivio segreto (can. 489, § 1) che può essere costituito in un ambiente distinto da quello dell'archivio corrente o situato al suo interno, purché siano adottate particolari misure di sicurezza dirette a garantirne l'invulnerabilità. Nell'archivio segreto confluiscono tutti gli atti che devono rimanere riservati per scelta del vescovo o per disposizione di legge. Vi si conservano in particolare: il libro in cui sono annotate le dispense da impedimento matrimoniale occulto concesse in foro interno non sacramentale (can. 1082); il registro dei matrimoni celebrati in segreto (can. 1133); i documenti relativi ad ammonizioni e riprensioni (can. 1339, § 3); gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario con i quali la stessa ha inizio o si conclude; nonché, tutto ciò che precede l'indagine quando non necessario ai fini del processo penale (can. 1719).

Con spirito di carità evangelica verso chi ha violato la legge positiva in materia di costumi e,

¹⁹ Si vedano in particolare A. LAURO, *Gli archivi ecclesiastici*, cit., pp. 24-25; M. MORGANTE, *Gli archivi*, cit. pp. 456-457; O. PASQUINELLI, *I lineamenti della disciplina*, cit., p. 369; L. M. DE PALMA, *Aspetti e problemi della consultazione degli archivi*, in *Archiva Ecclesiae*, anni 38-39, 1996, p. 74.

²⁰ Strenuo sostenitore della necessità di distinguere tra archivio di curia e archivio diocesano è A. LONGHITANO, *Archivi di diocesi e parrocchie*, cit., pp. 58, 67.

²¹ A. RIESCO TERRERO, *Legislación archivística*, cit., p. 342.

dunque, in uno degli aspetti più delicati per la vita associata, il cui ricordo può generare scandalo o dispregio²², il § 2 del canone 489 prescrive la distruzione annuale dei fascicoli quando il reo sia morto o sia trascorso un decennio dalla pronuncia di condanna. Va, comunque, conservato un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva. Detta prescrizione si trova ripetuta anche nell'articolo 33 dello *Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani* in materia di scarto. Tale norma prevede più in generale che, ferma restando, in linea di principio, l'esclusione dallo scarto di documenti di data anteriore a cento anni, "l'eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno. I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, «se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva (can. 489, par. 2)»²³.

Il laconico riferimento fatto dal canone 491 all'archivio parrocchiale è rafforzato ed esplicitato dal disposto del § 1 del canone 535, che ne precisa il contenuto elencando i registri che vi devono confluire. Si tratta del libro dei battesimi, dei matrimoni, dei defunti cui si aggiungono quelli eventualmente prescritti dalle Conferenze episcopali e dai vescovi diocesani, nonché, *ex* § 4, i documenti che vanno conservati perché utili o necessari e le lettere dei vescovi.

Nel libro dei battesimi si devono indicare, a norma del § 1 del canone 877, il nome dei battezzati, dei genitori, dei padrini, dei testimoni – se vi sono –, il luogo ed il giorno del battesimo, quello della nascita ed il nome del ministro celebrante. Particolari cautele accompagnano le annotazioni relative ai figli di madri nubili e a quelli adottivi. Sulla scorta del § 2 del canone 877 in caso di bambino nato da madre non coniugata il nome di questa va annotato solo quando la maternità consta pubblicamente o la stessa ne fa richiesta spontanea; il nome del padre viene, invece, riportato quando la sua paternità è provata in un documento pubblico o con dichiarazione resa dall'interessato al parroco alla presenza di due testimoni. Fuori da queste ipotesi si procede all'iscrizione del battezzato senza fornire indicazioni circa i genitori. In caso di figli adottivi è disposto al § 3 che si scrivano i nomi degli adottanti e, se così viene fatto nell'atto civile, anche dei genitori naturali.

Nel libro dei battesimi vanno ancora riportati, ai sensi del § 2 del canone 535, la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli in rapporto al matrimonio,

²² A. LAURO, *Gli archivi ecclesiastici*, cit., p. 34.

²³ Nella versione rivista dello *Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani* (vedi *supra* nota 18) l'articolo 33 subisce una serie di modifiche. Anzitutto, abbandona il concetto di documenti concernenti il foro interno per adottare quello di "documenti relativi a situazioni di coscienza e a comportamenti morali che non sono diventati oggetto di intervento giurisdizionale". Inoltre, precisa che il breve sommario dell'atto con il testo definitivo della sentenza pronunciata nelle cause criminali in materia di costumi deve comprendere il nome dell'imputato, il capo d'incriminazione e gli estremi cronologici del processo.

quando non celebrato in segreto, all'adozione, all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso²⁴ e al cambiamento del rito.

Devono, pertanto, confluire nel libro dei battezzati tutti gli elementi utili a ricostruire – quanto meno in via documentale – la condizione canonica dei singoli fedeli.

Nel libro dei matrimoni vanno annotati, a norma del § 1 del canone 1121, i nomi dei coniugi, dell'assistente, dei testimoni, il luogo ed il giorno della celebrazione. In caso di dispensa dalla forma canonica il § 3 prescrive poi la registrazione della dispensa stessa e della celebrazione nel libro dei matrimoni della curia e della parrocchia il cui parroco eseguì le indagini sullo stato libero. Sul registro dei matrimoni e dei battesimi va, inoltre, riportato *ex* canone 1123 tutto quanto concerne la validità del matrimonio, ossia la convalida per il foro esterno, la dichiarazione di nullità e lo scioglimento legittimo.

L'ultimo libro previsto dal diritto universale è, infine, quello dei defunti. La determinazione delle modalità da seguire nella registrazione delle tumulazioni è rimessa, secondo il disposto del canone 1182, al legislatore particolare²⁵.

Chiude le prescrizioni del canone 535 il § 5, che, pur non prevedendo come per le diocesi una distinzione istituzionale tra archivio storico e corrente, prescrive, comunque, che i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi *diligenter* secondo le disposizioni del diritto particolare.

Ai libri menzionati dal canone 535 si aggiungono: il registro delle messe da celebrare, in cui si deve riportare il loro numero, l'intenzione, l'offerta, l'avvenuta celebrazione (can. 958, § 2); quello degli oneri derivanti da pie fondazioni nel quale vanno annotati, oltre agli oneri stessi, il loro adempimento e le elemosine (can. 1307, § 2); il libro dei catecumeni, che deve contenere l'indicazione del ministro, dei garanti, della data e del luogo dell'ammissione (can. 788, § 1 e *Rito della iniziazione cristiana degli adulti*, Introduzione, n. 17, p. 32).

Dal canto suo la Conferenza episcopale italiana, accogliendo l'invito contenuto nel § 1 del canone 535, ha poi stabilito con le delibere nn. 6 e 7 del 23 dicembre 1983²⁶ quali altri registri parrocchiali debbono ritenersi obbligatori e quali soltanto raccomandati. Più in dettaglio: la n. 6 prevede che in ogni archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal § 1 del canone

²⁴ Quanto all'annotazione nel libro dei battezzati della professione perpetua dei religiosi C. MOLETTE, *Archives*, cit., p. 108, osserva che la stessa può incontrare particolari difficoltà non essendo più prescritto al superiore, come faceva il § 2 del canone 576 del codice del 1917, di trasmettere al parroco della parrocchia di celebrazione del battesimo la documentazione del caso.

²⁵ Diversamente dal codice del 1983 quello piano-benedettino disponeva, senza rinviare al diritto particolare, che il parroco dovesse, *expleta tumulatione*, annotare nel libro dei defunti: il nome e l'età del defunto, i nomi dei genitori e del coniuge, il nome del sacerdote che amministrò al defunto i sacramenti, nonché il luogo ed il tempo della tumulazione (can. 1238).

²⁶ In Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 23 dicembre 1983, n. 7, p. 209 e in *Enchiridion CEI*, III, 1980-1985, 1986, p. 915.

535, il registro delle cresime, nonché quello dell'amministrazione dei beni e dei legati; la n. 7 raccomanda i libri dello *status animarum*, delle prime comunioni e della cronaca parrocchiale.

Imponendo alle parrocchie il registro delle cresime la Conferenza episcopale italiana ha dato attuazione alle previsioni del canone 895 che – salva la tenuta obbligatoria di tale libro da parte della curia diocesana – attribuiscono alla Conferenza episcopale e al vescovo diocesano la facoltà di istituirlo anche nelle parrocchie²⁷. In esso vanno riportati a norma del canone 895 i nomi di coloro che hanno ricevuto la confermazione unitamente all'indicazione del ministro, dei genitori, dei padrini, del luogo e del giorno dell'amministrazione del sacramento.

Particolare interesse rivestono poi tra i libri raccomandati dalla Conferenza episcopale italiana quelli della cronaca parrocchiale e dello *status animarum*²⁸, che è un elenco nominativo degli abitanti della parrocchia, cui si è affidata fin dalle origini una funzione di tipo pastorale diretta a controllare l'adempimento da parte dei parrocchiani degli obblighi sacramentali della Cresima, della Confessione e della Comunione²⁹.

3. La protezione delle informazioni conservate negli archivi: la disciplina dell'accesso

Esaurito l'esame delle norme preposte a regolare gli archivi ecclesiastici conviene passare allo studio delle disposizioni concernenti l'accesso agli stessi; disposizioni che sono particolarmente interessanti nella prospettiva della tutela dei dati personali dei fedeli. Tale disciplina è contrassegnata da una sostanziale corrispondenza tra il tipo di fonte cui spetta la regolamentazione della materia e la natura amministrativa, storica o segreta degli archivi stessi³⁰. Più precisamente, la competenza del legislatore particolare sorge solo quando l'archivio cessa di essere uno strumento riservato all'ente che lo ha prodotto per divenire bene culturale alla cui fruizione non si frappongono particolari riserve, se non quelle connesse con le esigenze di conservazione e di salvaguardia del patrimonio documentario. Prima di tale momento l'archivio è uno strumento di carattere strettamente privato a presidio del quale il codice del 1983 pone disposizioni dalla validità universale. Dipende, pertanto, da queste ultime il regime dell'accesso agli archivi segreti e a quelli

²⁷ A differenza del codice del 1983 il § 1 del canone 470 del codice pio-benedettino comprendeva il libro dei cresimati tra quelli parrocchiali ad istituzione obbligatoria. Tale modifica è stata espressamente voluta dalla Commissione per la revisione del codice, che ha ritenuto più opportuno riservare l'obbligatorietà della sua istituzione alla curia diocesana (cfr. *Communicationes*, 1982, p. 226).

²⁸ La tenuta del libro dello *status animarum* era invece obbligatoria per il canone 470 del codice del 1917.

²⁹ A. MORONI, A. ANELLI, W. ANGHINETTI, *Archivi ecclesiastici e registri parrocchiali*, in *Atti del convegno Gli archivi ecclesiastici con particolare riferimento agli archivi parrocchiali*, Parma 8 giugno 1995, Parma, 1986, pp. 81-85.

³⁰ Sulla disciplina dell'accesso agli archivi si sono in particolar modo soffermati L. M. DE PALMA, *Aspetti e problemi della consultazione*, cit., pp. 74-85, G. TREVISAN, *Le chiavi dell'archivio di curia (can. 487)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, I, 1995, pp. 111-117, O. PASQUINELLI, *Lineamenti della disciplina canonica*, cit., pp. 367-379.

correnti di diocesi e parrocchie³¹.

Quanto agli archivi vescovili correnti, il canone 487, § 1 detta le istruzioni per l'accesso all'archivio; il canone 488 si occupa dell'asportazione dei documenti in esso conservati.

Le chiavi dell'archivio, che deve rimanere chiuso, sono affidate al cancelliere e al vescovo. Solo quest'ultimo o contemporaneamente il moderatore di curia e il cancelliere possono autorizzare l'accesso all'archivio da parte di terzi, così come la temporanea asportazione di singoli documenti³². È ancora il vescovo diocesano a dover custodire le chiavi dell'archivio segreto dal quale è fatto divieto assoluto di prelevare documenti al fine di tutelare le esigenze di riservatezza e di inviolabilità che sono sottese a questo tipo di archivi (can. 490). Ad essi possono accedere solamente il vescovo e, a condizione che la sede sia vacante e sussista una vera necessità, anche gli amministratori diocesani. In caso di vacanza della sede è, infine, vietato a coloro che sono preposti al governo interinale della diocesi di sottrarre, distruggere o modificare personalmente e tramite altri gli atti della curia stessa (can. 428, § 2).

La custodia dell'archivio parrocchiale grava a norma dei §§ 1 e 4 del can. 535 sul parroco. Egli deve prendersi cura della diligente conservazione dei libri, facendo attenzione a che non cadano in mani estranee³³. Al fine di garantire lo scrupoloso adempimento di tali doveri sono previsti appositi controlli, quali, quello che può esercitare il vescovo diocesano o il suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno (can. 535, § 4), nonché il diritto-dovere del vicario foraneo di verificare che i libri parrocchiali siano debitamente custoditi e che in caso di malattia o morte del parroco non vengano perduti od asportati (can. 555, §§ 1 e 3).

Diversamente dagli archivi vescovili sopra menzionati quelli storici diocesani non trovano nel diritto universale prescrizioni relative alla loro consultazione e all'asportazione dei documenti in essi conservati. La determinazione di tali prescrizioni è, infatti, rimessa dal § 3 del canone 491 ai singoli vescovi. Seguendo uno schema analogo anche il § 5 del canone 535 prevede che i libri

³¹ Sul rapporto che intercorre tra segreto e ufficio ecclesiastico si veda G. MORI, voce *Segreto*, IX) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXVIII, Roma, p. 2.

³² Per G. TREVISAN, *Le chiavi*, cit., p. 112 l'accesso da parte di terzi agli archivi comuni di curia e l'asportazione dei documenti in essi conservati vanno attentamente valutati e decisamente respinti ogni qual volta gli interessati sono in vita e l'utilizzo dei dati in essi contenuti è suscettibile di compromettere gli scopi per i quali i documenti sono custoditi. Al fine di decidere se acconsentire alla consultazione si dovrebbe, inoltre, tener conto dell'uso che il richiedente intende fare dei dati raccolti. Sarebbe ancora buona norma respingere l'accesso di quanti non possono vantare motivi inerenti all'ufficio ricoperto.

³³ Secondo M. CALVI, *Quali libri*, cit., p. 403, ancorché doveri primari di un parroco siano quelli dell'apostolato, dell'evangelizzazione, della carità e dell'amministrazione dei sacramenti non è corretto pensare alla cura dell'archivio come a qualcosa di accessorio, secondario od estraneo al suo ufficio ministeriale. Conservando la memoria dell'attività svolta, nonché quanto concerne lo stato giuridico dei fedeli, l'archivio parrocchiale costituisce, infatti, per l'autore un indispensabile supporto all'azione pastorale che i parroci sono chiamati a svolgere.

parrocchiali più antichi vengano custoditi secondo le disposizioni del diritto particolare³⁴.

Alle norme sulla gestione e fruizione degli archivi storici emanate dalle autorità ecclesiastiche competenti si affiancano in Italia le previsioni di cui al titolo III dello *Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani*, che ai sensi dell'articolo 3 dello stesso integrano per l'appunto le disposizioni del codice di diritto canonico e "quelle emanate dalle competenti autorità in materia di archivi ecclesiastici nel rispetto delle norme concordatarie". Secondo quanto in esse previsto la consultazione degli archivi a scopo di studio deve essere concessa con ampia libertà, ferme restando le necessarie cautele in ordine all'ammissione degli studiosi e alla consegna dei documenti (art. 34). Per essere autorizzato alla consultazione lo studioso deve presentare una regolare domanda nella quale vanno indicati tanto i fondi che intende consultare, quanto i motivi della ricerca. È prescritto, inoltre, che all'atto dell'ammissione lo studioso venga informato del regolamento e degli obblighi a lui derivanti dalla frequentazione dell'archivio (art. 36)³⁵. L'ammissione degli studiosi alla consultazione – ammissione che deve essere facilitata in ogni modo – è riservata al responsabile dell'archivio. Quest'ultimo è tenuto a valutare le domande sulla base dei requisiti del richiedente e può opporsi quando sorgono pericoli per la conservazione dei documenti (art. 37).

Possono essere consultati solo documenti anteriori agli ultimi 70 anni. L'esame di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di persone può concedersi esclusivamente su previa ed esplicita autorizzazione dell'Ordinario, autorizzazione necessaria anche per la consultazione degli altri documenti quando richiesta prima della scadenza dei 70 anni (art. 38)³⁶.

Per nessun motivo è permesso agli studiosi di portare i documenti fuori dall'archivio (art.

³⁴ Da parte sua la PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA ha con la lettera circolare, *La funzione pastorale degli archivi*, cit. p. 504 sollecitato le Conferenze episcopali nazionali e regionali a promuovere, nel rispetto della potestà legislativa dei vescovi diocesani, un comune orientamento delle chiese particolari al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione del profilo storico-culturale degli archivi.

³⁵ Non solo: nella versione rivista dello *Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani* (vedi *supra* nota 18) l'articolo 36 è stato integrato nel senso di assicurare che le informazioni rivolte allo studioso facciano "particolare riferimento alle indicazioni contenute nel decreto generale della C.E.I. *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, del 20 ottobre 1999 e nel *Codice di deontologia e di buona condotta* emanato dal garante per la protezione dei dati personali il 14 marzo 2001".

³⁶ Nella formulazione prevista dalla revisione dello *Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani* (vedi *supra* nota 18) l'articolo 38 stabilisce che "di norma, possono essere consultati, in linea di principio, i documenti anteriori agli ultimi 70 anni, secondo l'articolo 1, comma 1 dell'Intesa siglata il 18 aprile 2000, alla quale è stata data esecuzione con D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189. La consultazione di altri documenti, compresi quelli aventi carattere riservato, può concedersi solo previa ed esplicita autorizzazione da parte dell'Ordinario, apposta sulla domanda presentata dal richiedente. Nel caso di archivi di notevole interesse storico, l'autorizzazione è concessa dall'Ordinario previo nulla osta da parte del Soprintendente archivistico. La consultazione dei documenti definiti come riservati dalla legislazione civile (artt. 107 e 108 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281) può concedersi dall'Ordinario diocesano previo nulla osta del Soprintendente archivistico, che attiverà le procedure definite dall'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo 490/1999, come modificato dal decreto legislativo 281/1999".

44), così come la riproduzione fotostatica, o fotografica e la microfilmatura dovranno essere autorizzate dall'archivista (art. 45). L'accesso ai frequentatori può essere, infine, revocato quando questi non mostrano sufficiente cura nella consultazione (art. 43).

4. (segue): la tutela della riservatezza nelle certificazioni

La riservatezza delle notizie presenti negli archivi vescovili e parrocchiali non è garantita soltanto dalle norme che ne regolamentano l'accesso. La stessa trova, infatti, protezione anche nel contesto delle disposizioni che si occupano a vario titolo della certificazione dei fatti, dei rapporti e delle qualità giuridicamente rilevanti che sono in essi contenuti³⁷.

Seppure la prassi delle certificazioni³⁸ sia nella Chiesa molto antica, soltanto con il codice del 1917 il legislatore canonico ha formalizzato il diritto ad avere i certificati o la copia dei documenti ai quali si è interessati³⁹. Con l'unica eccezione dei documenti da conservarsi *sub secreto*⁴⁰, il canone 384 riconosceva agli interessati la facoltà di richiedere a proprie spese la trascrizione e la consegna di copie autentiche degli atti custoditi negli archivi di curie e parrocchie. La norma proseguiva poi invitando i cancellieri, i parroci ed in genere i responsabili degli archivi ad osservare le prescrizioni emanate dalla legittima autorità in materia di rilascio, trascrizione e consegna di copie.

Il diritto soggettivo del fedele alle certificazioni è configurato in modo ancora più esplicito dal § 2 del canone 487 del codice del 1983⁴¹, che sancisce il diritto⁴² degli interessati ad ottenere personalmente o attraverso un procuratore copia autentica dei documenti pubblici che riguardano lo

³⁷ Sulle certificazioni in generale si vedano P. GISMONDI, *Il potere di certificazione della Chiesa nel diritto italiano*, Milano, 1943; A. LONGHITANO, *Aspetti giuridici canonici della certificazione*, in *Archiva Ecclesiae*, 38-39, 1995-1996, pp. 125-134; P. CARUCCI, *Il problema delle certificazioni e dell'accesso ai documenti amministrativi*, in *Archiva Ecclesiae*, 38-39, 1995-1996, pp. 116-124; P. G. CARON, voce *Certificazione*, II) *Diritto canonico*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, VI, Roma, pp. 1-7. Recentemente A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2000.

³⁸ P. GISMONDI, *Il potere di certificazione*, cit., p. 83, definisce il potere di certificazione della Chiesa come "quella particolare facoltà conferita a determinati funzionari ecclesiastici di attribuire la pubblica fede alle attestazioni di fatti e rapporti giuridicamente rilevanti, normalmente ridotte in documenti scritti con l'osservanza di specifiche forme".

³⁹ A. LONGHITANO, *Aspetti giuridici canonici*, cit., p. 125.

⁴⁰ Sull'istituto del segreto nell'ordinamento canonico si veda G. MORI, voce *Segreto*, cit., pp. 1-3.

⁴¹ La lettera del canone 487 del codice del 1983 trasforma, infatti, l'interesse indicato in forma molto generica – *cuilibet cuius intersit* – dal canone 384 del codice del 1917 in un vero e proprio diritto: *ius est iis quorum interest*.

⁴² A. LONGHITANO, *Aspetti giuridici canonici*, cit., p. 128, sostiene che al diritto di ottenere i certificati o la copia dei documenti pubblici riguardanti lo stato della propria persona corrisponde il dovere di esibire tali documenti. Segnala altresì il fatto che talvolta è lo stesso codice ad esigere la presentazione all'autorità competente di certificati al fine di accertare l'idoneità di un soggetto o l'adempimento di una prescrizione. Cita in particolare il § 2 del canone 241, che per l'accettazione in seminario esige la presentazione del certificato di battesimo e confermazione, nonché il canone 645, il quale chiede per l'ammissione al noviziato la produzione dell'attestato di battesimo, confermazione e stato libero.

stato della propria persona.

Quanto alla tipologia degli atti soggetti a certificazione va sottolineato che essi devono soddisfare due requisiti: concernere lo stato personale di chi è interessato ad ottenere la copia, avere carattere pubblico. Tale aggettivo si presta in linea di principio a due possibili interpretazioni: se per un verso è riconducibile al disposto di cui al canone 1540, per l'altro può essere inteso come formulazione in positivo dell'eccezione già contenuta nel canone 384 del codice del 1917. Per parte sua il § 1 del canone 1540 definisce pubblici i documenti che vengono rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio dei suoi compiti e nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge. Sostenere che ciascuno avrebbe diritto ad ottenere copia dei documenti conservati negli archivi vescovili correnti, purché riguardanti la propria persona, non sarebbe, però, coerente con lo spirito sotteso alla disciplina degli archivi attualmente vigente nell'ordinamento canonico. Sembra, dunque, preferibile aderire alla seconda delle interpretazioni prospettate⁴³.

Quanto all'ambito entro il quale il § 2 del canone 487 è destinato a spiegare i suoi effetti, va precisato che le disposizioni sull'accesso formulate al § 1 dello stesso si rivolgono solamente agli archivi vescovili correnti e che, per quanto appena concluso, il diritto di certificazione non può avere ad oggetto gli atti conservati *sub secreto*.

Viene, inoltre, meno l'equiparazione fatta dal vecchio codice tra gli archivi delle curie e quelli delle parrocchie. Con riferimento a quest'ultime il § 3 del canone 535 del codice del 1983 si limita a simboleggiare il potere di certificazione del parroco attraverso il sigillo che ogni parrocchia è tenuta ad avere⁴⁴. La norma prescrive, infatti, che gli attestati sullo stato canonico dei fedeli e gli atti dotati di una qualche rilevanza giuridica, oltre ad essere sottoscritti dal parroco o da un suo delegato, devono essere muniti del sigillo parrocchiale.

Quanto agli archivi storici, in difetto di una specifica disciplina, è dato pensare che i rinvii fatti al diritto particolare dai §§ 3 del canone 491 e 5 del 535 includano anche la materia trattata.

Della tutela della riservatezza nei certificati di battesimo e di matrimonio si è poi occupata attraverso interventi di carattere specifico anche la Conferenza episcopale italiana. Con delibera n. 18 del 6 settembre 1984 la XXIII assemblea generale⁴⁵, "atteso quanto prescritto dal codice di diritto canonico circa l'adozione e la relativa registrazione nell'atto di battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza episcopale esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nel registro dei battesimi - per esempio, il rilascio di copie dell'atto di battesimo per uso matrimonio -", ha prescritto che "l'attestato di battesimo deve essere rilasciato

⁴³ *Ibidem*, pp. 128-129.

⁴⁴ P. G. CARON, voce *Certificazione*, cit., p. 1.

⁴⁵ In *Notiziario CEI*, 8/1984, pp. 203-205.

con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e alla maternità naturale e alla avvenuta adozione”⁴⁶.

⁴⁶ L'intervento della Conferenza episcopale italiana è stato preceduto in sede civile dall'articolo 28 della legge n. 184 del 1983. Esso prescrive che qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore, nonché dell'annotazione fatta a margine dell'atto di nascita dell'adottato circa il provvedimento di pronuncia dell'adozione. La stessa norma stabilisce ancora che l'ufficiale di stato civile e quello di anagrafe devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Con Circolare n. 335692 del 2 gennaio 1986, *Interpretazione dell'art. 28 della legge 4 maggio 1983 n. 184 circa l'Autorità giudiziaria competente a fornire l'autorizzazione a norma dell'art. 13 dell'ordinamento dello Stato civile*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1987, pp. 904-906, il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, sottolineando la volontà del legislatore di interrompere i rapporti tra il minore adottato e la famiglia di origine allo scopo di evitare che lo sviluppo della personalità del minore possa essere turbato dalla duplicazione delle figure parentali, ha individuato poi nel Tribunale per i minorenni l'organo competente a rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 28 della legge del 1983. La mancata citazione di tale organo da parte della norma in esame dipenderebbe, infatti, dalla possibilità di ricavarne la competenza per deduzione logica sulla base dei principi della 184. In effetti il Tribunale dei minorenni è la sola autorità giudiziaria che possiede una conoscenza puntuale del rapporto di adozione e, dunque, l'unica in grado di valutare l'esistenza di un interesse meritevole di tutela. La circolare stabilisce, inoltre, che la sussistenza di eventuali impedimenti ex articolo 87 del codice civile va, ai sensi del quarto comma dell'articolo 97, accertata dall'ufficiale di stato civile senza obbligo della preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica e del Tribunale dei minorenni che ha pronunciato l'adozione, essendo l'esame integrale dell'atto di nascita necessario per l'accertamento anzidetto. Essa prevede, infine, l'applicazione dell'articolo 28 anche quando l'adottato sia divenuto maggiorenne.

Secondo C. SCOGNAMIGLIO, *Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali*, in *Giurisprudenza Italiana*, I, 2, 1988, la norma, tutelando la segretezza delle notizie concernenti il rapporto di filiazione legittima per adozione, mira ad impedire che venga turbata la relazione educativa ed affettiva tra adottanti ed adottato, relazione equiparata dal diritto positivo a quello di filiazione derivante da procreazione. In tale prospettiva la protezione dalle interferenze all'intimità del rapporto troverebbe il suo fondamento normativo non tanto nelle disposizioni che sanciscono in forma specifica obblighi di riservatezza, quanto nei principi costituzionali che riconoscono ai genitori il diritto di educare i propri figli e ai figli quello di ricevere dai genitori l'apporto affettivo ed educativo di cui necessitano (p. 110). Se tale è la *ratio* che sottende la tutela della riservatezza in ordine all'adozione non è da escludere, per l'Autore, che nello svolgimento del rapporto educativo possa emergere ed essere soddisfatta l'esigenza dell'adottato di conoscere le sue origini o quella degli adottanti di rivelare al figlio la sua storia. Se la tutela del segreto assumesse carattere pubblicistico si fisserebbe, infatti, un limite rigido ed invalicabile alla soddisfazione di un bisogno che in particolari circostanze può risultare essenziale per lo sviluppo della personalità delle parti del rapporto di adozione (p. 111). Dal canto suo anche P. CENCI, *Sul diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori naturali*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1996, p. 1558, ritiene che se da un lato è opportuno garantire all'adottato sino a quando è minorenne il diritto alla riservatezza delle notizie concernenti il rapporto di adozione, dall'altro sembra giusto rimuovere i divieti una volta che l'adottato è divenuto maggiorenne, in modo da permettergli di conoscere le proprie radici. E questo poiché con il raggiungimento della maggiore età il percorso educativo può ritenersi compiuto e lo sviluppo della personalità ragionevolmente completato. Il tema ha avuto considerevoli sviluppi anche in sede giurisprudenziale. La Pretura di Bari con ordinanza del 30 dicembre 1986, in *Giurisprudenza italiana*, I, 2, 1988, p. 106 ss., ha sostenuto l'esistenza in capo all'adottato del diritto di ignorare l'identità dei propri genitori naturali sulla scorta della legge n. 431 del 1967 e *a fortiori* della n. 184 del 1983; il Tribunale per i minorenni di Torino, 4 febbraio 1986, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1986, p. 192 ss., ha ritenuto che fosse inderogabile anche nei confronti dell'adottato l'obbligo del segreto in merito alle vicende dell'adozione; la Corte d'Appello di Torino, 28 febbraio 1990, *ibidem*, 1991, p. 548 ss., ha subordinato la decisione da adottare in tale materia al fondamentale principio del preminente interesse dell'adottato; il Tribunale per i minorenni di Roma, 30 maggio 1994, *ibidem*, 1994, p. 1315 ss., in sede di rigetto della richiesta di un adottato di ottenere il rilascio della copia integrale del proprio atto di nascita al fine di conoscere l'identità dei genitori naturali ha ritenuto necessaria la concorrenza di tre condizioni: la sussistenza di motivi di eccezionale gravità; l'informazione dei genitori adottivi; l'attenta considerazione degli effetti della rivelazione. Dal canto suo il tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, 30 gennaio 1996, *ibidem*, 1996, p. 656 ss., ha sostenuto che conoscere la propria identità e le proprie radici parentali è un diritto irrinunciabile della persona e che il suo esercizio non può essere impedito a priori dal divieto fatto dall'articolo 73 della legge n. 184 del 1983 all'operatore, che in ragione del proprio ufficio conosca le origini, la collocazione familiare e le condizioni di vita del minore adottato o in affidamento preadottivo, di fornire notizie utili a questo scopo. Tale divieto opererebbe, infatti, solo sino a quando l'adottato o il soggetto in affidamento preadottivo è minorenne.

L'intento di impedire la divulgazione di notizie capaci di arrecare grave pregiudizio agli interessati è condiviso anche da alcune disposizioni del *Decreto generale sul matrimonio canonico*⁴⁷ adottato il 5 novembre del 1990 dalla XXXII assemblea generale⁴⁸. Esso stabilisce al n. 7 che il certificato di battesimo deve riportare soltanto "il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione"⁴⁹. Modificando la delibera sopra menzionata, il § 2 del medesimo decreto precisa, inoltre, che "le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo" devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria prematrimoniale⁵⁰.

Nell'espressione "annotazioni rilevanti" sembrerebbero confluire quelle relative ad un eventuale riconoscimento o disconoscimento di paternità o maternità, all'ordine sacro, alla professione religiosa perpetua, alla dichiarazione di nullità o alla dispensa – in quanto *rato* e non consumato – di un precedente matrimonio, cui fosse annesso il divieto di passare a nuove nozze se non a certe condizioni. I riferimenti alla paternità e alla maternità degli interessati scompaiono anche dall'atto di matrimonio: lo stesso deve, infatti, contenere a norma del decreto n. 26 solamente "il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi".

5. Le disposizioni a tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza introdotte dal decreto della Conferenza episcopale italiana del 1999

Quanto sin qui osservato se da un lato evidenzia come l'ordinamento canonico non sia di per sé stesso indifferente alla tutela dell'intimità delle persone, dall'altro induce a riconoscere che

⁴⁷ In *Notiziario CEI*, 10/1990, pp. 259-279 e in *Enchiridion CEI*, IV, 1986-1990, 1991, p. 1312 ss.

⁴⁸ La competenza delle Conferenze episcopali a stabilire le norme preposte all'esame degli sposi, alle pubblicazioni, ai mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali è prevista dal canone 1067 del codice di diritto canonico.

⁴⁹ Già all'interno dell'articolo 1 della legge n. 1064 del 1955 il legislatore civile aveva stabilito che, invariata la compilazione dei registri anagrafici, l'indicazione della paternità e della maternità doveva essere omessa: negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico; nonché in tutti i documenti di riconoscimento.

⁵⁰ Secondo A. LONGHITANO, *Aspetti giuridici canonici*, cit., p. 133-134, tali previsioni, seppure idonee a tutelare la buona fama dei singoli, non permettono di acquisire alcuni elementi fondamentali per la determinazione dello status giuridico delle persone, per l'accertamento di un'eventuale consanguineità, nonché per la corretta e completa compilazione degli atti di cresima e matrimonio. Anche la trasmissione d'ufficio e in busta chiusa delle annotazioni rilevanti per la valida o lecita celebrazione del matrimonio e di quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, sarebbe uno strumento inadeguato. Se all'interessato si consegna un certificato di battesimo privo di generalità e di note, il parroco che conduce l'istruttoria può, infatti, non venire a conoscenza di eventuali note marginali o di impedimenti e giungere così alla celebrazione del matrimonio. L'interessato può, poi, in buona o in mala fede, dare delle indicazioni errate ed il certificato – completo di dati – pervenire ad un parroco che non conosce il caso e non sa cosa farsene.

l'interesse ad essa sotteso ha una sua peculiare natura rispetto a quello perseguito in sede civile. Fine primario di tale ordinamento non è, infatti, quello di interferire il meno possibile nella sfera di intimità delle persone, bensì la “verità” sullo stato canonico dei fedeli, verità che, pur in presenza di motivi di riserbo, non può essere né modificata, né annullata.

Ciò nonostante il 20 ottobre 1999, ottenuta la necessaria *recognitio* da parte della *Congregatio pro Episcopis*, la Conferenza episcopale italiana ha promulgato un decreto generale recante *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, che, prendendo atto del regime introdotto dalla legge n. 675 del 1996, si è prefissato di disciplinare organicamente il sistema di protezione della riservatezza dei dati dei propri aderenti⁵¹. Ha così per un verso rivendicato – nei limiti delle garanzie offerte dall'articolo 7 della Costituzione e ribadite dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense – il diritto nativo e proprio della Chiesa cattolica di acquisire, conservare ed utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali; per l'altro, preso spunto dalla normativa civile per integrare il disposto del canone 220 del codice di diritto canonico del 1983, che enuncia il diritto del fedele alla buona fama e alla riservatezza in termini assolutamente generali⁵².

Mutuato dalla legge n. 675 del 1996, l'impianto normativo del decreto ne riproduce la struttura all'interno di una fondamentale bipartizione tra la disciplina dei registri da un lato e quella degli elenchi e degli schedari dall'altro. Registro è, secondo quanto precisato all'articolo 2 del decreto, “il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale”. Elenchi e schedari sono, invece, “gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico” (art. 4).

Nel primo caso i dati personali afferiscono allo *status* canonico delle persone o attestano la qualità della loro appartenenza, nel secondo sono più semplicemente connessi con le attività svolte

⁵¹ Per un primo commento allo stesso cfr. C. REDAELLI, *Il decreto generale della CEI sulla privacy*, in *Ex Lege*, 4, 1999, pp. 66-70. E ancora G. BONI, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali, tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa Cattolica*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 4, 2001, pp. 1687-1768; D. MILANI, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative e interventi giurisprudenziali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 2001, pp. 278-283; R. TERRANOVA, *Buona fama e riservatezza: il trattamento dei dati personali tra diritto canonico e diritto dello Stato*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 2001, pp. 294-316; A. VITALONE, *Buona fama e riservatezza in diritto canonico (Il civis-fidelis e la disciplina della privacy)*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2002, pp. 261-280.

⁵² Per un commento al canone 220 si vedano V. MARCOZZI, *Il diritto alla propria intimità nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Vita consacrata*, 20, 1984, pp. 552-559; A. CAUTERUCCIO, *Il diritto alla buona fama ed all'intimità. Analisi e commento del canone 220*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 73, 1992, pp. 39-81; A. SOLFERINO, *I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all'intimità*, in AA.VV., *Diritto “per valori” e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino, 1996, pp. 372-382; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Roma, 1996, pp. 315-316; G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, 1997, pp. 43-44.

dagli organismi in cui si articola la struttura della Chiesa. Peraltro, le norme relative ai registri si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti e ai documenti contenenti dati personali custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici (art. 3).

Al regime previsto per i registri vanno, pertanto, soggetti il libro dei battesimi (cann. 877 e 535, § 2), dei matrimoni (cann. 1121 e 1123), delle prime comunioni, dei catecumeni (can. 788), dello *status animarum* e dei defunti (can. 1182), così come il registro delle cresime (can. 895), delle messe da celebrare (can. 958), delle sacre ordinazioni e degli oneri derivanti da pie fondazioni (can. 1307). Oltre a questi, anche gli atti e i documenti contenenti dati personali custoditi nell'archivio parrocchiale, in quello diocesano e nell'archivio segreto.

Per tutte le fattispecie rientranti in tale categoria e, dunque, concernenti lo *status* canonico delle persone o un particolare tipo di coinvolgimento nella vita della Chiesa, la Conferenza episcopale italiana ha escluso la soggezione al regime comune. Tale considerazione non ha impedito, però, alla Chiesa cattolica italiana di affrontare il problema della tutela dei dati contenuti nei registri, tutela alla quale ha provveduto dettando apposite disposizioni. In forza di queste la redazione, gestione e custodia dei registri, così come l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, continuano ad essere regolate dalle norme vigenti nell'ordinamento canonico. Riconosciuti per la prima volta sono, invece, il diritto di chiedere la correzione dei dati errati o non aggiornati (art. 2, § 6), così come quello all'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti (art. 2, § 7). È a questo livello che si avverte con maggiore evidenza l'influenza della normativa civile. I diritti alla correzione, all'annotazione o all'integrazione altro non sono, infatti, se non un'estensione all'ordinamento canonico delle garanzie introdotte dalla legge n. 675 del 1996 a tutela dei soggetti; estensione ovviamente operata nel rispetto delle specificità di quest'ultimo. Analogamente si può dire del diritto a chiedere la correzione dei dati errati o non aggiornati.

Tra i diritti di cui si è detto particolarmente significativo sembra poi, dal punto di vista della ricerca di una mediazione tra l'interesse dell'individuo e quello della confessione, il diritto all'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti⁵³. Precisa, infatti, il § 7 dell'articolo 2 che "l'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante". Il dato diviene in questo modo oggetto di letture differenti a seconda che venga considerato dalla

⁵³ Tale diritto ha, peraltro, costituito oggetto di un parere del Garante del 9 settembre 1999 e di un decreto del Tribunale di Padova del 29 maggio 2000 con cui – rispettivamente in prima istanza e in appello – l'ordinamento civile si è trovato ad affrontare la richiesta di un battezzato nella Chiesa cattolica di cancellare i propri dati dal relativo registro. Richiesta, motivata sulla base dell'esercizio dei diritti riconosciuti al titolare dei dati trattati dal disposto originario dell'articolo 13 della legge n. 675 del 1996. Senza tornare sull'argomento mi sia permesso di rinviare a D. MILANI, *Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa*, cit., pp. 283 ss., nonché a S. BERLINGO', *Si può essere più garantisti del Garante?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, pp. 295-328; F.D. BUSNELLI, E. NAVARRETTA, *Battesimo e nuova identità atea: la legge n. 675/96 si confronta con la libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2000, pp. 855-871 ss.

confessione o dal soggetto, senza che l'una o l'altro possano materialmente lamentare il mancato rispetto dei loro diritti.

Alla tecnica dell'annotazione il decreto fa, pertanto, ricorso per fronteggiare le richieste di cancellazione dei dati relativi all'avvenuta celebrazione dei sacramenti o attinenti allo stato delle persone. Esclusa la loro ammissibilità, l'unica via per dare rilevanza alla richiesta dell'individuo è per l'appunto la sua annotazione (art. 2, § 9). La petizione, una volta annotata, obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare il dato se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano.

Diversamente dai registri gli elenchi e gli schedari sono sottoposti ad un regime misto, che tiene distinto il profilo della tenuta dei dati da quello del loro uso: il primo coperto dall'autonomia confessionale, il secondo attratto nell'orbita del diritto comune. "I dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico" (art. 4, § 1) sono, pertanto, coperti dall'autonomia confessionale solo relativamente alla redazione, alla gestione e alla custodia (art. 4, § 3). L'uso è, invece, soggetto, "nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, alle specifiche leggi dello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'*Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984*" (art. 4, § 5)⁵⁴.

Il decreto in questione determina, dunque, con precisione quali attività relative al trattamento di dati personali a carattere religioso abbiano per la Conferenza episcopale italiana fine di religione o di culto. Altro è stabilire se la determinazione canonica valga di per sé sola ad integrare il disposto di cui all'articolo 16 della legge n. 222 del 1985⁵⁵.

Quanto poi ai diritti che l'interessato può esercitare sui propri dati contenuti negli elenchi e negli schedari, il decreto contempla espressamente solo il caso della cancellazione. Rispetto ad essa il § 4 dell'articolo 5 stabilisce, a differenza di quanto previsto per i dati relativi all'avvenuta celebrazione dei sacramenti o attinenti allo stato delle persone, che debba essere eseguita in ogni caso. Una volta cancellati, i dati vanno, però, trasferiti nell'archivio dell'ente per esservi custoditi a titolo di documentazione.

⁵⁴ Ritenuta generalmente di non facile comprensione la previsione contenuta nel n. 3 dell'art. 7 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 ha per C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 1999, p. 367 più semplicemente lo scopo di "salvaguardare l'ente ecclesiastico da quei controlli e ispezioni che, giusti e necessari per le attività *diverse*, non devono però coinvolgere il nucleo confessionale dell'ente; ed anche da misure amministrative che intervenendo sulle strutture di gestione di attività *diverse* pretendano di estendersi alle altre strutture dell'ente ecclesiastico".

⁵⁵ Sul tema cfr. S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, 1992, Bologna, p. 63 ss.; P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Torino, 1997, p. 109 ss.

6. Gli sforzi di mediazione tra interessi istituzionali della Chiesa cattolica e diritti dell'individuo

Al di là delle disposizioni previste dal decreto della Conferenza episcopale italiana del 1999 l'esame dei canoni del codice del 1983 in tema di archivi, così come delle norme dettate con riferimento alla disciplina dell'accesso e delle certificazioni testimoniano, più in generale, l'attenzione e la cura del legislatore canonico per la tutela e la conservazione delle informazioni custodite negli archivi ecclesiastici. Se si confronta, però, la *ratio* sottesa all'insieme delle norme di cui si è detto, con quella che ha guidato tanto la legge n. 675 del 1996, quanto il codice in materia di protezione dei dati personali del 2003, ci si avvede che decisamente diversa è la prospettiva con la quale l'ordinamento canonico e quello civile hanno affrontato la materia in questione. Mentre la Chiesa cattolica persegue il fine primario di difendere la "verità" circa lo stato canonico dei fedeli, stato, che non può prescindere dai sacramenti ricevuti e debitamente registrati, quella civile riconosce ai singoli individui cui si riferiscono i dati trattati il potere di intervenire ogni qual volta ritengono che le informazioni archiviate costituiscono una falsa rappresentazione della propria identità. Condizione, questa, che se da un lato può dipendere dalla presenza di errori od omissioni, dall'altro può derivare più semplicemente dai cambiamenti cui l'individuo va incontro nel normale svolgimento della propria esistenza.

Non sorprende, pertanto, che nelle disposizioni adottate prima del 1999 la protezione della riservatezza delle informazioni conservate negli archivi ecclesiastici obbedisse ad interessi strettamente istituzionali, funzionali alle esigenze storiche, giuridico-amministrative e pastorali perseguite. In quest'ottica la tutela offerta all'individuo dalle norme sugli archivi del codice del 1983 non poteva che operare in forma mediata attraverso le prescrizioni che assicurano la "chiusura" dell'archivio verso l'esterno. Più diretta era, invece, la protezione accordata dalle previsioni con le quali la Conferenza episcopale italiana si è preoccupata di impedire la divulgazione di notizie potenzialmente idonee ad arrecare un grave pregiudizio agli interessati attraverso i certificati di battesimo e di matrimonio.

Seppure più attente all'individuo le norme da ultimo considerate si muovono, però, su un piano ben diverso da quello dei diritti ad esso riconosciuti dall'ordinamento civile. Si tratta, infatti, di disposizioni che operano a prescindere dall'esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei dati. Detto profilo ha, infatti, costituito oggetto di attenzione da parte del legislatore canonico solo a partire dal decreto della Conferenza episcopale italiana del 1999. Pur non rinunciando alle prerogative connesse con l'autonomia confessionale e, dunque, ai presupposti e ai fini della disciplina canonica sugli archivi, le prescrizioni del decreto si sforzano di mediare tra interesse istituzionale e diritti dell'individuo, quegli stessi diritti che l'ordinamento civile ha introdotto con la

legge n. 675 del 1996. Il tutto, nel quadro di una fondamentale distinzione tra i registri da un lato e gli elenchi e gli schedari dall'altro. A tale ripartizione corrisponde una differenza di fondo tra dati strettamente confessionali e dati che, seppure a carattere religioso, sono riconducibili ad attività "non sacramentali". Se per i primi la tutela dei diritti dei fedeli trova evidenti limiti di esercizio nel rispetto delle esigenze confessionali, per i secondi non esclude una soggezione al regime comune.

La salvaguardia delle esigenze confessionali non ha, tuttavia, impedito alla Conferenza episcopale italiana di riconoscere in tema di registri il diritto dei fedeli di chiedere non solo la correzione dei dati errati o non aggiornati, ma anche l'iscrizione di annotazioni o integrazioni congruenti, che possono ovviare ai problemi posti da richieste di cancellazione, le quali, connesse con il potere di controllo sui propri dati riconosciuto ai singoli individui dalla normativa civile, si scontrano, però, con l'interesse primario della Chiesa cattolica a difendere la "verità" circa lo stato canonico dei fedeli.